

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 9 del 29 Febbraio 2016

1. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE - Orario di apertura e di chiusura - Applicabile il regime previsto per le attività commerciali e di somministrazione

A seguito degli interventi di liberalizzazione che si sono susseguiti nel tempo (Art. 1, D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012; Art. 12 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012), dal 2012 le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. n. 114/1998 e di somministrazione di alimenti e bevande, possono svolgere la propria attività **senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva**, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia.

Tra le attività commerciali individuate dal D.Lgs. n. 114 del 1998, **rientrano anche quelle al dettaglio su aree pubbliche**, disciplinate al Titolo X (artt. dal 27 al 30), sia che siano svolte su posteggi dati in concessione che su qualsiasi area purché in forma itinerante.

E' questo il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, espresso con la **risoluzione n. 3064 del 12 gennaio 2016**, emanata in risposta al quesito posto da un Comune in merito agli orari del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.

Il Ministero, nel fornire chiarimenti sul regime di orari di apertura e di chiusura nel caso di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, ribadisce quanto già espressamente sostenuto con la nota n. 219871 del 24 ottobre 2012, nella quale - premesso che, in via generale, l'esercizio dell'attività su aree pubbliche è strettamente correlata all'uso di un'area di proprietà pubblica e che quindi **rientra nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità di utilizzo** - ha evidenziato che, ai fini dell'applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari, **eventuali limiti** all'esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13, dell'articolo 28, del D.Lgs. n. 114 del 1998, come successivamente modificato dal comma 3, dell'articolo 70 del D.Lgs. n. 59 del 2010.

Non risponderebbe, infatti, a criteri di equità porre limitazioni temporali nei casi di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche eventualmente svolto in ambiti territoriali nei quali **non possono essere adottate ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio** di riferimento e, per ultimo ma non in ordine di importanza nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione ministeriale clicca qui.](#)

2. ATTIVITA' DI RILEVAZIONE PREZZI SU PUNTI VENDITA - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Antitrust

Non sussistono elementi normativi che impediscano **l'accesso e lo svolgimento dell'attività di rilevazione dei prezzi all'interno di un esercizio commerciale**, laddove la medesima non intralci il normale svolgimento dell'attività commerciale.

E' questo il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, espresso con la **risoluzione n. 11667 del 19 gennaio 2016**, emanata in risposta al quesito formulato da una società operante nell'ambito della rilevazione

dei prezzi negli esercizi di grande distribuzione, alla quale è stato opposto il diniego da parte di alcuni operatori.

Il Ministero, nel richiamare quanto già sottolineato con la risoluzione n. 30776 del 5 marzo 2015, ribadisce che non si rilevano elementi di divieto alla rilevazione dei prezzi, nonché elementi che possano far ricondurre la rilevazione stessa alla lesione degli interessi della concorrenza: al contrario; sono vietati quei comportamenti, da parte delle imprese, che tendono a “... restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante ...”.

La tesi del Ministero è stata altresì condivisa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale, con **nota n. 33154 del 8 maggio 2015**, ha comunque ritenuto di effettuare le seguenti precisazioni.

“L'assenza di un divieto a svolgere tale tipologia di attività non esclude che la stessa possa invece, sotto specificate condizioni, acquisire rilievo ai sensi della normativa a tutela della concorrenza ed essere oggetto di specifico accertamento e valutazione da parte dell'Autorità: in particolare, l'attività di rilevazione dei prezzi svolta da una società di marketing per conto delle imprese distributive, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche del settore della GDO, può essere considerata, infatti, una condotta astrattamente idonea ad incidere sulle dinamiche concorrenziali delle imprese committenti.

A tale riguardo si osserva come, sulla base di orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati, sia a livello nazionale che europeo, lo scambio di informazioni di mercato tra imprese - quando non abbia mere finalità statistiche, ma costituisca invece un sistema istituzionalizzato e periodico di comunicazione tra società concorrenti - possa rappresentare un'intesa restrittiva della concorrenza, anche quando le informazioni abbiano natura intrinsecamente “pubblica”, come nel caso dei prezzi di vendita”. [....]

Nel caso di specie, non si dispone di informazioni che lascino presumere che l'attività svolta dalla società di marketing sia stata commissionata da un insieme di società concorrenti in modo congiunto e coordinato, né risulta che i committenti concordino le modalità di rilevazione (paniere di prodotti rilevati, periodicità, frequenza, ecc.) e/o i criteri di elaborazione e di utilizzo delle informazioni raccolte. Tuttavia, ove dovessero invece emergere elementi presuntivi di un utilizzo diverso dallo strumento indicato da parte delle catene distributive, non già al servizio di un'autonoma attività di “market intelligence”, bensì come strumento di condivisione di informazioni aziendali e di facilitazione del coordinamento, una compiuta valutazione da parte dell'Autorità potrebbe aversi solo a seguito di un'analisi più approfondita delle circostanze rilevanti”.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione ministeriale clicca qui.](#)

3. MILLEPROROGHE 2015 - Pubblicata la legge n. 21/2016 di conversione del D.L. n. 210/2015

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la **Legge 15 febbraio 2016, n. 21**, recante “**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**”.

La legge di conversione - **in vigore dal 27 febbraio 2016** - contiene importanti differimenti normativi. Queste alcune delle novità contenute nel provvedimento.

1) **Prorogato l'avvio del processo amministrativo telematico** - Nell'ambito del processo amministrativo viene differita al 1° luglio 2016 l'entrata in vigore dell'obbligatorietà di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti ed i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. Inoltre, l'avvio del processo telematico presso i TAR e il Consiglio di Stato sarà anticipato da una fase di sperimentazione che terminerà alla data del 30 giugno 2016 (artt. 2 e 2.bis).

2) **Autocertificazione da parte di cittadini stranieri solo dal 2017**. Slitta al 31 dicembre 2016 il termine a partire dal quale i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare dichiarazioni sostitutive relative agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

3) **In materia ambientale, previste proroghe per grandi impianti di combustione e conferimento in discarica**. I grandi impianti di combustione, se richiedono entro fine dell'anno una specifica deroga, potranno adeguarsi ai nuovi limiti di emissione a partire dal 1° gennaio 2017. E', invece, differito al 29 febbraio 2016 l'entrata in vigore del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/kg (art. 8, comma 2).

4) **Proroga della riscossione dei tributi locali in favore di EQUITALIA** - I Comuni e le società da questi ultimi partecipate potranno continuare ad avvalersi di EQUITALIA per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali fino al 30 giugno 2016 (art. 10).

5) **Rinviata al 2017 l'introduzione dei poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali** - L'applicazione della procedura che attribuisce al Prefetto il potere di nominare il commissario incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero

di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale è differita al 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 210/2015, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 21/2016 clicca qui.](#)

4. MILLEPROROGHE 2015 - Pubblicata la legge n. 21/2016 di conversione del D.L. n. 210/2015 - SISTRI - Proroga del regime transitorio - Taglio delle sanzioni per omessa iscrizione e pagamento del contributo annuale in vigore dal 27 febbraio 2016

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la **Legge 15 febbraio 2016, n. 21**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**".

La legge di conversione - **in vigore dal 27 febbraio 2016** - contiene, all'art. 8, comma 1, lettera a), novità in materia di SISTRI e di sanzioni per omessa iscrizione al SISTRI e mancato pagamento del contributo annuale.

Oltre a prevedere la conferma della **proroga del periodo transitorio di adeguamento al SISTRI fino al 31 dicembre 2016**, la legge di conversione ha aggiunto, all'art. 11, comma 3-bis, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, il seguente periodo: «*Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento*».

Pertanto, ricapitolando:

a) **Fino al 31 dicembre 2016**, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. In sostanza viene **prorogato il cd. "doppio binario"**, in base al quale i soggetti obbligati al SISTRI devono assicurare la tracciabilità dei rifiuti mediante il sistema costituito da registri, formulari e MUD.

Durante questo periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D.Lgs- n. 152/2006, e successive modificazioni, non si applicano.

2) Per quanto riguarda le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (**per omessa iscrizione al SISTRI e mancato pagamento del contributo annuale**), la legge di conversione ha previsto una **riduzione degli importi del 50%**. La novità si applica fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo positivo del nuovo sistema di tracciabilità.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 210/2015, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 21/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del SISTRI clicca qui.](#)

5. GUIDA TURISTICA PER PARTICOLARI SITI DI INTERESSE STORICO - Fissati i requisiti e il procedimento di rilascio dell'abilitazione per lo svolgimento della professione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, il Decreto 11 dicembre 2015, recante "**Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione**".

Cin questo decreto vengono fissati i requisiti necessari ad ottenere la specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di **guida turistica in determinati siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico**, che verranno individuati con un apposito decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata.

I siti verranno divisi per Regione. Ogni Regione, per i siti individuati dal decreto, rilascerà una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica.

L'abilitazione potrà essere ottenuta mediante il superamento di un **esame di abilitazione** (artt. 3 e 5).

Le Regioni e le Province autonome, mediante bando con cadenza almeno biennale, pubblicato con avviso pubblico e sul proprio sito istituzionale, dovranno organizzare **sessioni d'esame** per il conseguimento della specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati sul proprio territorio regionale (art. 4).

Superata la prova d'esame, il candidato consegue la specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico presenti nell'ambito regionale in cui ha sostenuto la prova.

Tale abilitazione consente l'iscrizione nell'**Elenco nazionale delle guide turistiche dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico**, tenuto a livello nazionale dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'elenco nazionale sarà tenuto dalla Direzione Generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in formato elettronico e sarà alimentato dalle banche dati regionali.

Le Regioni dovranno provvedere a fornire ai soggetti abilitati un **apposito tesserino** comprovante il possesso della specifica abilitazione (art. 7).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6. SOCIETA' DI CAPITALI - Entro il 16 marzo va pagata la tassa forfettaria annuale per le scritture contabili

Entro il prossimo **16 marzo 2016** deve essere pagata la **tassa forfettaria annuale** per la numerazione di libri e registri tenuti dalle sole società di capitali (Spa, Sapa e Srl), società consortili a responsabilità limitata, sedi secondarie di società estere, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali (art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

L'importo dovuto prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine, e ammonta a **309,87 euro** se, alla data del 1° gennaio 2016, l'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non è superiore a 516.456,90 euro.

Tale importo è elevato a **516,46 euro** se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio 2016, l'importo di 516.456,90 euro.

Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, con indicazione, nella sezione "Erario", del **codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali**, dell'importo e dell'anno per il quale viene eseguito il pagamento (2016).

Per l'importo dovuto, è possibile far **ricorso alla compensazione** con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.

L'**omesso versamento della tassa annuale** è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,00 euro.

Si ricorda che per le **società di nuova costituzione** il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di **C/C Postale n. 6007**, intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla vidimazione dei registri contabili clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei libri, registri, scritture e documenti contabili clicca qui.](#)

7. SRL SEMPLIFICATE - Un approfondimento realizzato dal CNDCEC e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Per incentivare l'imprenditoria giovanile, l'art. 3 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha introdotto nel Codice civile il nuovo art. 2463-*bis* rubricato "**Società a responsabilità limitata semplificata**", prevedendo così una nuova tipologia di società, accessibile solo alle persone fisiche e in particolare ai giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.

La **società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)** è il tema affrontato in un recente documento (datato febbraio 2016) approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e a cura della sua Fondazione (FNC).

A seguito di reiterati mutamenti normativi intervenuti nel corso degli ultimi anni, l'attuale disciplina della **società a responsabilità limitata** è fortemente mutata.

Il tipo societario appare destinato ad assumere nel tempo un ruolo fondamentale anche e soprattutto in vista degli obiettivi di politica legislativa volti a favorire l'avvio di attività imprenditoriali.

La riscrittura delle regole pone la SRL in una prospettiva privilegiata rispetto agli altri tipi societari, sia di persone che di capitali.

Rispetto ai primi, infatti, la possibilità di costituire una società con capitale inferiore ai 10.000 euro colloca la S.r.l. in una fascia di mercato finora riservata alle società di persone, rendendola a seguito delle modifiche degli ultimi anni che hanno condotto all'elaborazione della disciplina della **società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.)**, maggiormente allettante per via dei risparmi conseguiti in fase di costituzione.

Il documento fornisce un'analisi dell'attuale normativa e, in particolare, mette in luce gli aspetti caratterizzanti della disciplina in quanto variante organizzativa prescelta in fase di start up dell'iniziativa economica. Il lavoro si sviluppa lungo **tre direttrici**:

- la **prima**, di **natura giuridica**, che affronta argomenti come la costituzione e lo statuto, l'amministrazione e le modifiche costitutive fino a dare alcuni cenni sulla trasformazione;

- la **seconda**, di **tipo aziendalistico**, tratta i temi della sottocapitalizzazione e la problematica relativa alla copertura delle perdite;

- la **terza**, di **valenza statistica**, illustra l'evoluzione del fenomeno sin dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico.

L'analisi statistica che il lavoro presenta è basata in parte su dati *Movimprese* e *Unioncamere* e in parte su dati estrapolati dalla *Banca dati Bureau van Dijk*.

I dati elaborati mostrano come l'introduzione della SRLS abbia avuto l'effetto di spingere ulteriormente l'espansione delle società di capitali, a partire dal 2013, a fronte dell'inesorabile declino delle società di persone che dal 2007 presentano un saldo tra iscrizioni e cessazioni costantemente negativo.

Al 30 settembre 2015, le SRLS sfiorano le 80mila unità a fronte di poco più di 1 milione e mezzo di società di capitali e 1 milione e 63mila società di persone.

Il numero di SRLS cresce costantemente, da 3.500 circa del 2012 e oltre 16mila del 2013 a quasi 28mila del 2014 e 40mila del 2015.

Dall'analisi dei dati di bilancio emerge come il 42% delle SRLS presenti un bilancio in perdita e di queste il 64% ha una perdita superiore al capitale sociale.

Altro dato rilevante è che il 50% delle S.r.l. semplificate è unipersonale.

Con questo documento si dà avvio ad una serie di iniziative editoriali che vedranno collaborare il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) per un progetto che ha l'obiettivo di realizzare lavori di tipo scientifico, ma nel contempo operativi, che possano essere di valido supporto al lavoro quotidiano dei Commercialisti.

LINK:

[Per scaricare il testo de documento clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento delle SRLS clicca qui.](#)

8. IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO E LA TRASFORMAZIONE INTERNAZIONALE - Un nuovo studio del Notariato

L'ultimo studio (**n. 283-2015/I**), approvato dall'Area Scientifica - Studi d'Impresa il 26 novembre 2015 e dal Consiglio nazionale del Notariato nella seduta del 12-13 gennaio 2016, ha come titolo "**Il trasferimento delle sede sociale all'estero e la trasformazione internazionale**".

Lo studio affronta i profili giuridici del **trasferimento della sede sociale all'estero**, che si sostanzia in un fenomeno che non attiene solo alla modifica della sede statutaria, ma coinvolge anche l'assetto delle regole organizzative della società, considerato che, di regola, al momento della costituzione della società la localizzazione della sede statutaria ha la funzione di individuare l'ordinamento di riferimento e, conseguentemente, la legge regolatrice della società.

Vengono, quindi, esaminate innanzitutto le **norme di diritto internazionale privato** che regolano il conflitto tra i diversi ordinamenti coinvolti e, successivamente, quelle di diritto sostanziale che presiedono all'operazione in esame.

Si approfondisce, a tal fine, l'interpretazione data all'**art. 25 della L. n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)**, che utilizza, quale criterio di collegamento, quello del **luogo di costituzione dell'ente**, con il correttivo contenuto nella seconda parte del comma 1 dello stesso art. 25, che prevede l'applicazione della legge italiana se la **sede dell'amministrazione** è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'**oggetto principale della società**.

Il comma 3 dello stesso art. 25 dispone, poi, che i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

Viene poi prestata una particolare attenzione all'ipotesi in cui il trasferimento della sede sociale avvenga all'interno dell'Unione Europea, per la quale vige il principio della libertà di stabilimento contenuto negli articoli 49 e 54 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che ha formato oggetto di un'evoluzione nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

Una volta individuati i meccanismi normativi che governano l'operazione, si passa infine all'esame dei **profili operativi del trasferimento della sede sociale da e per l'Italia** concernenti le regole formali e sostanziali che debbono presiedere la redazione dell'atto di trasferimento, il contenuto del controllo di legalità da parte del notaio e gli adempimenti pubblicitari.

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 283/2015 clicca qui.](#)

9. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE - Iscrizione nel Registro delle imprese - Dalla Camera di Commercio di Milano le indicazioni operative sui controlli da effettuare da parte dell'Ufficio sulla struttura e sui contenuti

Il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano ha recentemente predisposto un documento nel quale detta le **linee guida da osservare per l'iscrivibilità del bilancio finale di liquidazione**, esponendo i principi generali ed offrendo la soluzione di numerosi problemi pratici che frequentemente si propongono all'attenzione degli operatori.

Il documento, si osserva, non intende illustrare l'insieme dei controlli svolti dall'ufficio del Registro delle imprese sulla domanda di iscrizione del bilancio finale di liquidazione. Le verifiche sulla corretta compilazione della modulistica, sul pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo, sull'allegazione dell'eventuale documentazione di corredo (es. relazione dell'organo sindacale, verbale di approvazione unanime dei soci riuniti in assemblea totalitaria, ecc.) sono confermate e presupposte.

Il testo **si sofferma unicamente su alcuni contenuti del bilancio finale di liquidazione** e illustra schematicamente le verifiche compiute su di esso e sulla documentazione allegata (nota integrativa e piano di riparto).

La giurisprudenza dei giudici del Registro delle imprese di Milano – si ricorda nel documento - ha da tempo espresso l'orientamento secondo cui il bilancio finale di liquidazione deve essere, in linea di principio, **l'ultimo atto della liquidazione**. In linea generale, quindi, **non sono iscrivibili bilanci finali che riportino la contemporanea presenza di poste creditorie e debitorie, ovvero di poste attive e passive**.

In tali casi, infatti, il bilancio finale non è in grado di attestare *"quanto"* sia stato effettivamente riscosso (dai crediti e/o dalla liquidazione dei beni) *"quanto"* sia quindi pagabile ai creditori sociali e, infine, *"se"* vi sia un residuo ripartibile tra i soci.

Se un bilancio finale **presenta solo poste iscritte nel passivo, o contenga solo poste debitorie e, all'attivo, solo somme liquide da distribuire**, siano esse sufficienti, o meno, a pagare i debiti sociali o che **presenti solo crediti o poste attive**, incluse somme di danaro (e nessun cespite passivo), non vi sono elementi ostativi che impediscano l'iscrizione (del deposito) del bilancio nel Registro delle imprese.

Alcuni problemi operativi si presentano, invece, quando il bilancio finale **documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie** oppure di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali forma 'diretta' di pagamento dei creditori sociali). In questi casi - secondo il Conservatore del registro delle imprese di Milano - **il bilancio presentato non attesta la conclusione dell'iter liquidatorio** e, pertanto, *"il controllo dell'ufficio possa esplicitarsi nella segnalazione di questi aspetti che, se non regolarizzati, possono determinare il rifiuto di iscrizione"*.

In merito ai poteri di controllo dell'ufficio del Registro delle imprese sul bilancio finale di liquidazione, l'opinione prevalente è nel senso che **l'ufficio debba andare oltre le verifiche meramente formali** (non essendo previsto, in questo caso, il controllo *"omologatorio"* del notaio). Non sarebbe sufficiente, cioè, il controllo limitato alla *"veste esteriore"* del documento presentato quale *"bilancio finale di liquidazione"*: **andrebbe invece appurata anche l'assenza di poste debitorie non soddisfatte e di poste creditorie o cespiti non liquidati**.

La giurisprudenza del Tribunale di Milano ha inoltre stabilito il principio secondo cui l'iscrizione della cancellazione della società, ottenuta in seguito al deposito di un bilancio finale di liquidazione che riporti tutte le poste contabili 'a zero' (in seguito al conferimento dell'intero patrimonio a un *trust* liquidatorio) **debba essere a sua volta cancellata in base all'art. 2191 C.C.** (Tribunale di Milano, 22 novembre 2013, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; sul punto v. anche *infra*, p. 7).

Tale orientamento conferma non solo che tra le attività istruttorie dell'ufficio vi è la **lettura** (per le finalità espresse nel testo) **delle poste contabili indicate**, ma evidenzia anche che l'azzeramento formale dell'attivo e del passivo non è sufficiente a ottenere l'iscrizione del (deposito del) bilancio finale.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

10. COLLEGATO AGRICOLTURA - Approvato dalla Camera è ora al Senato per l'approvazione definitiva

Nella seduta del 18 febbraio 2016, l'Assemblea della Camera ha approvato il Disegno di Legge (atto C. 3119) recante "**Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura**".

Il provvedimento, già approvato dal Senato (atto S. 1328) in prima lettura e ulteriormente modificato durante l'esame alla Camera, dovrà ora tornare all'esame del Senato per l'approvazione definitiva.

Molti gli argomenti trattati. Ci limitiamo a segnalarne alcuni di particolare interesse.

1) L'**articolo 4** (rubricato "*Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi*") ha l'obiettivo di velocizzare i **procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole**. Il **comma 1 riduce da centottanta a sessanta giorni** il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA), mentre il **comma 2** salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

2) L'**articolo 5** prevede una **delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura silvicoltura e filiere forestali**. Il riferimento alla "*pesca ed acquacoltura*" è stato soppresso mentre è stato inserito il riferimento alla "*silvicoltura e alla filiera forestali*".

Il termine per l'adozione del codice agricolo è di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

3) L'**articolo 7** istituisce il **Sistema informativo per il biologico (SIB)** che ha la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.

4) Il nuovo **articolo 8-sexies** prevede che l'**attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde**, pubblico o privato, affidata a terzi, può essere svolta esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) e da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità per il possesso di determinate competenze fitosanitarie. Spetterà alle Regioni e alle Province autonome disciplinate le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato.

5) Il nuovo **articolo 30-bis** prevede, con la sostituzione della lettera f), dell'art. 185, del D.Lgs. n. 152/2006, la **esclusione dalla definizione di "rifiuto"** contenuta nel codice ambientale delle **materie fecali, della paglia, degli sfalci e delle potature** nonché di ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, «*anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana*».

LINK:

[Per un approfondimenti sui contenuti del provvedimento approvato dalla Camera clicca qui.](#)

11. GESTIONE INDIRIZZO PEC - Il CNDCEC ha approvato il fac-simile della lettera d'incarico

Nella seduta del 10 febbraio scorso, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha approvato il **fac-simile di lettera di incarico professionale per la gestione dell'indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC)**, elaborato dalla Commissione Tariffa.

Il documento, elaborato dalla Commissione nazionale di studio "Tariffa", disciplina gli aspetti essenziali del rapporto: dalla definizione dell'oggetto e della complessità dell'incarico fino alla definizione delle clausole risolutive e di recesso.

Il prospetto è stato rielaborato facendo riferimento a quanto previsto dalle norme del Codice Civile, dal Codice deontologico di categoria, dall'art. 10, della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e dal DM 8 febbraio

2013 n. 34 (*Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183*).

Il documento è altresì conforme alle disposizioni introdotte dall'art. 9, del D.L. 1/2012 che, al quarto comma, prevede che il compenso per le prestazioni professionali sia pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale, nelle forme previste dall'ordinamento.

Anche se il preventivo e il conferimento dell'incarico si possono perfezionare mediante semplice accordo verbale, il CNDCEC - si legge nelle premesse della lettera - ritiene consigliabile **ricorrere sempre alla forma scritta** sia per la redazione del preventivo e per la predisposizione del mandato sia per la pattuizione del compenso, nonché per l'indicazione degli estremi della polizza.

Nello specifico la lettera d'incarico disciplina i seguenti **aspetti essenziali del rapporto**: oggetto e complessità dell'incarico; esecuzione dello stesso; decorrenza e durata; compensi, spese e contributi; obblighi della STP; diritti ed obblighi del cliente; deposito della documentazione; antiriciclaggio; protezione dei dati personali; interessi di mora; clausola risolutiva espressa; recesso della STP; recesso del cliente; polizza assicurativa; clausola di mediazione e arbitrato; registrazione; elezione di domicilio; rinvio.

Con la sottoscrizione della lettera d'incarico, il cliente fornisce al professionista le credenziali per l'accesso al proprio indirizzo PEC autorizzandolo espressamente:

- **ad effettuare il download dei messaggi di posta elettronica certificata indirizzati all'indirizzo,**
- **ad aprirli,**
- **a verificarne il contenuto,**
- **a leggerne il testo al cliente o ad altra persona da questi, anche di volta in volta, indicata,**
- **ad inoltrarli all'indirizzo email del cliente.**

LINK:

[Per scaricare il testo del fac-simile della lettera di incarico clicca qui.](#)

12. AGRICOLTURA - Al via il "Piano Giovani" - Innovazione e credito per il ricambio generazionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 17 febbraio 2016, il **decreto 18 gennaio 2016**, recante **"Misure in favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale"**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono operative le misure del pacchetto **"Generazione Campolibero"**.

Mutui a tasso zero, credito per favorire l'imprenditoria giovanile, fondi per supportare la nascita e lo sviluppo di Start up agri-food, ma anche più innovazione con il credito di imposta per il commercio elettronico di prodotti agroalimentari.

Un piano da **160 milioni**, tra risorse interne e fondi ISMEA (*Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare*) e BEI (*Banca Europea degli Investimenti*), che ha l'obiettivo di **favorire il ricambio generazionale**, sostenendo il comparto e creando nuovi sbocchi occupazionali.

Non appena approvate dai Ministeri competenti, ISMEA pubblicherà le **"Istruzioni Applicative"**, previste dall'articolo 14 del decreto, che definiranno i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione ed i limiti relativi agli interventi.

Per informazioni più dettagliate scrivi a: giovani@isMEA.it.

LINK:

[Per saperne di più dal Ministero delle Politiche Agricole clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ISMEA e scaricare il testo del decreto 17 febbraio 2016 clicca qui.](#)

13. AUA - Approvata dalla Regione Emilia Romagna la nuova modulistica regionale in vigore dal 24 febbraio 2016

La Regione Emilia-Romagna, con **Delibera della Giunta Regionale n. 2204 del 21 dicembre 2015**, ha approvato la modulistica da utilizzare per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), entrata in vigore il **24 febbraio 2016**.

La delibera in questione provvede così ad adeguare, in relazione alle normative regionali di settore, il modello unico per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) stabilito dal D.P.C.M. 8 maggio 2015.

Le domande di AUA in corso saranno comunque concluse con i modelli precedentemente in vigore.

Oltre al modello, riportato nell'Allegato 1, la delibera, all'Allegato 2, riporta alcune note esplicative, opportunamente richiamate nelle schede, per chiarire alcune modalità di compilazione e, all'Allegato 3, riporta le schede specifiche per la raccolta dei dati tecnici relativi allo scarico di acque reflue urbane.

Per le aziende che **producono o utilizzano effluenti di allevamento**, la delibera prevede l'utilizzo del sistema telematico in vigore rispondente al regolamento 1/2011, denominato "gestione effluenti", che nel frattempo è stato, però, sostituito dal recente regolamento 1/2016.

Con successivo provvedimento si procederà ad approvare le **modalità di informatizzazione del modello** per la richiesta di autorizzazione unica ambientale dell'Emilia-Romagna e della sua presentazione, prevedendo modalità che consentano la compilazione delle sole informazioni che interessano lo specifico impianto.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata e scaricare il testo della delibera e della nuova modulistica approvata clicca qui.](#)

14. B & B - Possibile in condominio solo se non crea un danno ai condomini

Non c'è ragione per impedire, in via d'urgenza, l'attività di **Bed and Breakfast (B&B)** all'interno di un condominio se gli altri proprietari non danno una concreta ed effettiva prova di un pregiudizio ad essi derivante da tale attività.

È quanto chiarito dal **Tribunale di Milano** con una recente ordinanza (**Sez. XIII Civile, Ordinanza del 10 febbraio 2016**).

Di recente, la questione dei B&B all'interno degli edifici destinati ad uso residenziale è stata oggetto di una sentenza della **Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile - Sentenza n. 109/2016 del 1° dicembre 2015, depositata il 7 gennaio 2016)**, la quale ha rivisitato, in senso più restrittivo, il proprio precedente orientamento (espresso con la sentenza 24707 del 20 novembre 2014). Secondo la Corte, la presenza di un esplicito divieto, contenuto nel regolamento di condominio di tipo contrattuale (quello cioè approvato all'unanimità o con la stipula del rogito notarile, in sede di acquisto dalla ditta costruttrice), **impedisce al singolo condomino di adibire il proprio appartamento ad attività di affittacamere**. Ciò perché, se il regolamento vieta destinazioni d'uso diverse da quella abitativa, allora non c'è spazio né per i B&B, né per l'attività alberghiera.

È chiaro, però, che se tale divieto non è esplicitato nel regolamento, quello che succede nelle quattro mura del singolo appartamento non può riguardare il condominio, né esso può stabilire l'uso che il proprietario debba fare della propria abitazione. Salvo che ciò costituisca un **danno** per l'intero edificio. Danno che - sottolinea la sentenza in commento - deve essere dimostrato concretamente.

In altre parole, l'amministratore di condominio, che agisce per conto di tutti gli altri condomini, **ha sempre l'obbligo di dimostrare il grave pericolo** che giustifica l'emissione di un provvedimento d'urgenza volto a bloccare l'attività di B&B.

Qualora non venga soddisfatto tale onere, la richiesta non potrà che essere rigettata.

La posizione del Tribunale di Milano, dunque, rispetto alla recente giurisprudenza, è certamente più favorevole al proprietario, ammettendo la possibilità di uno stop all'attività di Bed and Breakfast, ma solo dietro **rigorosa prova di un danno imminente alla tranquillità e alla sicurezza di tutti gli altri proprietari**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza del Tribunale di Milano clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Sentenza della Corte di Cassazione n. 109/2016 clicca qui.](#)

15. INDICATORI DEMOGRAFICI - L'ISTAT pubblica i dati sulla struttura della popolazione Italia

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con un comunicato stampa dell'ISTAT pubblicato il 19 febbraio 2016, ha diffuso, sul proprio sito istituzionale, gli indicatori (o "indici") demografici sulla struttura della popolazione in Italia.

Al 1° gennaio 2016 **la popolazione in Italia è di 60 milioni 656 mila residenti** (-139 mila unità).

Gli **stranieri** sono 5 milioni 54 mila e rappresentano l'8,3% della popolazione totale (+39 mila unità).

La popolazione di cittadinanza italiana scende a 55,6 milioni, conseguendo una perdita di 179 mila residenti.

I **morti** sono stati 653 mila nel 2015 (+54 mila). Il tasso di mortalità, pari al 10,7 per mille, è il più alto tra quelli misurati dal secondo dopoguerra in poi.

L'aumento di **mortalità** risulta concentrato nelle classi di età molto anziane (75-95 anni).

Il picco è in parte dovuto a effetti strutturali connessi all'invecchiamento e in parte al posticipo delle morti non avvenute nel biennio 2013-2014, più favorevole per la sopravvivenza.

Nel 2015 le **nascite** sono state 488 mila (-15 mila), nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna.

L'età media delle madri al parto sale a 31,6 anni.

Il **saldo migratorio** netto con l'estero è di 128 mila unità, corrispondenti a un tasso del 2,1 per mille. Tale risultato, frutto di 273 mila iscrizioni e 145 mila cancellazioni, rappresenta un quarto di quello conseguito nel 2007 nel momento di massimo storico per i flussi migratori internazionali.

Le iscrizioni dall'estero di stranieri sono state 245 mila e 28 mila i rientri in patria degli italiani.

Le cancellazioni per l'estero riguardano 45 mila stranieri e 100 mila italiani.

Gli **ultrasessantacinquenni** sono 13,4 milioni, il 22% del totale.

In diminuzione risultano sia la popolazione in età attiva di 15-64 anni (39 milioni, il 64,3% del totale) sia quella fino a 14 anni di età (8,3 milioni, il 13,7%).

L'**indice di dipendenza strutturale** sale al 55,5%, quello di dipendenza degli anziani al 34,2%.

Diminuisce la speranza di vita alla nascita. Per gli uomini si attesta a 80,1 anni (da 80,3 del 2014), per le donne a 84,7 anni (da 85).

L'**età media della popolazione** aumenta di due decimi e arriva a 44,6 anni.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata agli indicatori demografici clicca qui.](#)

16. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE - I'ISTAT rende disponibile un nuovo strumento on-line per individuare il codice ATECO 2007

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, gli strumenti per individuare il codice ATECO di un'attività economica, con l'avvertenza che *"il codice ottenuto non ha valore legale ma semplicemente statistico"* e può essere utilizzato nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività.

La ricerca può essere effettuata:

- 1) attraverso una **breve descrizione dell'attività economica**. In questo caso il sistema fornisce un massimo di sette descrizioni corrispondenti al testo digitato;
- 2) per **codice attività**;
- 3) per **parola chiave**.

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

17. PREMIO EUROPEO PROMOZIONE D'IMPRESA (EEPA 2016) - Al via la decima edizione - Candidature entro il prossimo 14 giugno

La Commissione Europea ha lanciato la decima edizione del Premio europeo per la promozione d'impresa (*European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2016*).

Le **categorie dei premi** sono sei:

- **Promozione dello spirito imprenditoriale** - Riconosce iniziative a livello nazionale, regionale e locale volte a promuovere una mentalità imprenditoriale, particolarmente tra i giovani e le donne.
- **Investimento nelle competenze imprenditoriali** - Riconosce iniziative a livello nazionale, regionale o locale volte a migliorare le competenze imprenditoriali e manageriali.
- **Sviluppo dell'ambiente imprenditoriale** - Riconosce politiche innovative a livello nazionale regionale o locale, volte a promuovere la nascita e lo sviluppo delle imprese, a semplificare le procedure legislative e amministrative per le aziende e ad attuare il principio "pensare anzitutto in piccolo", a favore delle piccole e medie imprese.
- **Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese** - Riconosce le politiche e le iniziative a livello nazionale, regionale o locale, atte a stimolare le aziende, e in particolare le piccole e medie imprese, a sfruttare maggiormente le opportunità offerte dai mercati interni ed esterni all'Unione europea.
- **Sostegno allo sviluppo di prodotti "green" e all'efficienza delle risorse** - Riconosce le politiche e le iniziative a livello nazionale, regionale o locale atte a supportare l'accesso delle PMI ai mercati verdi e a

favorire un miglioramento della loro efficienza delle risorse, attraverso, ad esempio, lo sviluppo di competenze, opportunità di stabilire rapporti d'affari e finanziamenti in materia di ecosostenibilità.

- **Imprenditorialità responsabile e inclusiva** - Riconosce le iniziative nazionali, regionali o locali di autorità o partenariati pubblico-privati che promuovono la responsabilità sociale d'impresa all'interno delle piccole e medie imprese. Questa categoria riconosce altresì gli sforzi volti a promuovere l'imprenditorialità tra i gruppi svantaggiati, come disoccupati, in particolare quelli a lungo termine, migranti regolari, disabili o persone appartenenti a minoranze etniche.

Le candidature possono essere inviate al Ministero dello Sviluppo Economico **entro il 14 giugno 2016**.

(Fonte: *Ministero dello Sviluppo Economico*)

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il modulo di candidatura e il manuale operativo clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (DAL 22 AL 29 FEBBRAIO 2016)

1) Ministero della Giustizia – Decreto 15 ottobre 2016, n. 227: Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Legge 15 febbraio 2016, n. 20: Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

3) Legge 15 febbraio 2016, n. 21: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 210/2015, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 21/2016 clicca qui.](#)

4) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- Decreto 11 dicembre 2015: Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 15 febbraio 2016: Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 22 AL 29 FEBBRAIO 2016)

1) Regolamento delegato (UE) 2016/247 della Commissione del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la

distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole». (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 46/1 del 23 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento delegato (UE) 2016/248 della Commissione del 17 dicembre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 46/1 del 23 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Indirizzo (UE) 2016/256 della Banca centrale europea del 5 febbraio 2016, relativo all'estensione di regole comuni e norme minime per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche raccolte dalla Banca centrale europea assistita dalle banche centrali nazionali alle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti e alla Banca centrale europea nell'esercizio di funzioni di vigilanza (BCE/2016/1). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 47/6 del 24 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

4) Adozione definitiva (UE, Euratom) 2016/150, del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 48/1 del 24 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/265 della Commissione del 25 febbraio 2016, relativa all'approvazione del generatore per motore MELCO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 50/30 del 26 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

6) Regolamento (UE) 2016/246 del 3 febbraio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli da utilizzare per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 51/1 del 26 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Non so se sei d'accordo, ma Max Conteddu la pensa così:

**Chi è molto severo con se stesso
tende a dare una terza possibilità
a chi non si meritava
neanche la prima.**

BUONA GIORNATA !